

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|               |                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------|
| (NA) CARRIERO | Presidente                                                |
| (NA) FEDERICO | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) LIACE    | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (NA) ROSAPEPE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 20/07/2021

### FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento mediante cessione di quote di stipendio, stipulato in data 30/10/14 ed estinto anticipatamente al 01/01/2015, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, richiamando la sentenza Lexitor e la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, si rivolge all'Arbitro al quale formula la richiesta di rimborso di € 433,37, "oltre agli interessi moratori dovuti", spese di procedura e spese legali. La parte ricorrente chiede inoltre il risarcimento dei danni per scorrettezza e violazione degli obblighi di trasparenza dell'intermediario e, in via subordinata, la verifica dell'eventuale superamento dei tassi di riferimento e l'eventuale condanna al risarcimento dei danni.

L'intermediario, costituitosi, con riferimento alla contestata mancanza di trasparenza precisa che il cliente è stato debitamente informato di tutte le condizioni contrattuali. Inoltre, esclude la rimborsabilità della commissione intermediario attesa la natura di tale commissione.

L'intermediario esclude l'applicabilità in tale sede della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Precisa che l'unica attività *recurring* prevista dal contratto, ovvero "le spese di riscossione rate" è stata riconosciuta alla ricorrente in sede di conteggio estintivo.

In relazione alla richiesta di risarcimento di danni presunti subiti dalla ricorrente, afferma che la richiesta non è supportata da alcuna prova dell'entità e della esistenza del nocumento e per quanto concerne, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali,

afferma che il procedimento ha natura alternativa, può essere instaurato senza ministero di un difensore e, comunque, la richiesta non può trovare accoglimento in considerazione del difetto di corrispondenza con il preventivo reclamo.

## DIRITTO

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (Coll. Milano, n. 1337/14).

La parte ricorrente ha prodotto la documentazione contrattuale relativa al finanziamento oggetto del presente ricorso.

Il ricorrente chiede la restituzione secondo il criterio proporzionale delle commissioni a favore dell'intermediario. Sul punto, si rileva che, secondo i consolidati orientamenti dei Collegi la commissione intermediario è qualificabile come *recurring*.

Il contratto di finanziamento è stato estinto alla 50<sup>ma</sup> rata sulla base del conteggio estintivo. In applicazione del criterio *pro rata temporis* la parte ricorrente ha diritto al rimborso della voce di costo *recurring*:

1) Comm. Intermediario € 875,00.

In applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Collegio riconosce la predetta commissione nella misura di € 433,00, ovvero nei limiti della domanda formulata dalla parte ricorrente, oltre gli interessi legali.

Non può trovare accoglimento la domanda relativa alla verifica del tasso di interesse effettivamente applicato dall'intermediario. Parte ricorrente chiede a questo Arbitro di verificare se il tasso è ultra soglia, ponendo così una domanda di tipo consulenziale che è preclusa a codesto organismo. Va, altresì, rigettata la domanda di risarcimento del danno per violazione della trasparenza. La parte ricorrete in modo estremamente generico afferma che l'intermediario ha violato la normativa dettata in tema di trasparenza, ma non indica qual è il comportamento o la violazione imputabile all'intermediario. Inoltre, la parte

ricorrente non solo non indica qual è il danno patito, ma non ha neppure assolto il relativo onere della prova.

Le spese legali non possono essere liquidate stante la natura seriale del contenzioso.

La parte ricorrente, quindi, ha diritto al rimborso della somma di € 433,00 (importo così determinato per arrotondamento), oltre interessi legali.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 433,00 oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO